



Decreto n. 50/2011

Oggetto: indizione elezioni Consigli di Struttura.

IL PRESIDENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'INAF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'Art. 10, comma 2 e l'Art. 11, comma 4;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 20 aprile 2011 di approvazione del Disciplinare Elettorale che prevede al suo Art. 4 comma 2 che con decreto del Presidente è definito l'arco temporale in cui dovranno svolgersi le consultazioni per la nomina dei Consigli di Struttura;
- CONSIDERATO** che ai sensi di quanto disposto dall'Art. 6, comma 3 del citato Disciplinare, in sede di prima applicazione, il numero dei componenti dei Consigli di Struttura è fissato essere pari a tre più il Direttore della Struttura che lo presiede;
- VISTO** lo statuto dell'INAF entrato in vigore il 1 maggio 2011, ed in particolare i suoi Artt. 19 e 31;
- CONSIDERATA** la nota del Dipartimento Strutture n. 3433/11 del 4 maggio 2011 con cui si chiede di acquisire l'elenco dell'elettorato attivo consolidato al 5 maggio 2011, data di entrata in vigore del Disciplinare Elettorale, per ciascuna delle consultazioni elettorali previste dallo statuto dell'INAF;
- CONSIDERATA** altresì la nota del Dipartimento Strutture n. 3619/11 del 12 maggio con cui, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 6, comma 2, del Disciplinare Elettorale, sono stati trasmessi alla Direzione Amministrativa gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
- TENUTO CONTO** delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alle elezioni dei Consigli di Struttura per le strutture di cui Art. 31, comma (5) dello statuto.

DECRETA

Art. 1
Indizione delle votazioni

- (1) Le votazioni per la nomina dei Consigli di Struttura di cui all'Art. 19 dello Statuto saranno indette autonomamente dai Direttori delle singole Strutture e dovranno tenersi nel periodo compreso tra il 7 ed il 25 luglio p.v. ;

Art. 2
Esercizio del diritto di voto

- (1) Il diritto di voto è esercitato presso la propria Struttura secondo le modalità stabilite dal Direttore della Struttura stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 4 del disciplinare elettorale;
- (2) il voto è individuale e segreto;
- (3) ogni elettore dispone di un unico voto di preferenza;
- (4) gli aventi diritto al voto, affetti da impedimenti fisici tali da non consentire l'esercizio dello stesso senza ausilio, possono, consegnando al seggio elettorale copia di un documento che certifichi la propria invalidità, avvalersi di un accompagnatore, che potrà esercitare tale funzione per non più di una persona;
- (5) il Disciplinare Elettorale di cui alle premesse è disponibile sul sito <http://www.inaf.it>; una copia cartacea dello stesso sarà affisso presso gli albi di tutte le Strutture INAF.

Art. 3
La Commissione Elettorale

- (1) La Commissione Elettorale, composta da dipendenti INAF con sede di lavoro presso la struttura interessata, nominata con atto del Direttore della Struttura medesima, sovrintende e approva le operazioni di voto e di scrutinio secondo quanto specificato nel provvedimento di nomina.
- (2) La Commissione Elettorale dovrà:
 - (a) verbalizzare l'avvio e la chiusura delle operazioni di voto;
 - (b) annotare tutti gli eventi straordinari verificatisi durante lo svolgimento delle operazioni di voto;
 - (c) inviare il verbale al Direttore della Struttura interessata entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione delle operazioni di voto.

Art. 4
Operazioni di scrutinio

- (1) terminate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale dovrà:
 - (a) procedere allo scrutinio, terminato il quale, ne comunicherà l'esito al Direttore della Struttura;
 - (b) redigere, ai sensi dell'Art. 5, comma 10 del Disciplinare Elettorale, il proprio verbale ed inviarlo per approvazione, debitamente siglato e firmato al Direttore della Struttura;
- (2) Tutto il materiale relativo alle consultazioni di cui all'Art. 1 del presente decreto sarà conservato presso la Direzione della Struttura interessata.

Art. 5
Proclamazione degli eletti

Il Direttore della Struttura, ai sensi dell'Art. 4, comma 2 lettera (c) e comma 5 del Disciplinare Elettorale, entro cinque giorni dal termine delle operazioni di voto, con proprio provvedimento proclama gli eletti inoltrandone copia al Direttore Amministrativo.
Entro cinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Direttore Amministrativo, procede alla nomina dei Consigli di Struttura.

Art. 6
Consigli di Struttura delle Strutture accorpande

- (1) I componenti dei Consigli di Struttura di:
 IFSI Roma e IASF Roma;
 OA di Roma e OA di Collurania "Vincenzo Cerulli";
 IFSI Torino e OA di Torino;
 ove già formalmente costituiti con atto del Direttore della Struttura, rimarranno in carica fino al completamento delle procedure di accorpamento previste dall'Art. 31, comma (5) dello Statuto;
- (2) le Strutture di cui al precedente comma (1), qualora prive dei Consigli di Struttura alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, potranno procedere alle elezioni di cui al precedente Art. 1 secondo le modalità stabilite dal Direttore della Struttura;
- (3) i componenti dei Consigli delle Strutture di cui ai precedenti commi (1) e (2) cesseranno dall'incarico al termine delle procedure previste dall'Art. 31, comma 5 dello Statuto;
- (4) il mandato dei componenti dei Consigli di Struttura di cui al precedente comma 2 non rileva ai fini di quanto previsto dall'Art. 19, comma 3 dello Statuto;
- (5) i Consigli delle Strutture accorpande di cui al presente articolo dovranno redigere, entro il 15 ottobre 2011, una proposta scientifico-gestionale nonché amministrativa di accorpamento da sottoporre al Presidente che, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, la porterà all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7
Pubblicità

Il presente decreto sarà disponibile al sito <http://www.inaf.it> e una copia cartacea sarà affissa agli albi di tutte le Strutture dell'INAF.
In apposita sezione del sito delle Strutture di Ricerca, a cura delle Strutture medesime, saranno pubblicate tutte le informazioni rilevanti circa le consultazioni di cui al precedente Art. 1 nonché l'esito delle stesse.

Roma, 27 giugno 2011

Il Presidente